



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 22 del 21/01/2020

Oggetto: approvazione schema di rinnovo annuale convenzioni tra ISPRO e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa per il funzionamento delle Unità di ricerca Core Research Laboratory (CRL) "Oncogenomica" e "Traduzione del segnale" anno 2020.		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti		Cristina Gheri
Responsabile del procedimento		Manola Turci
Estensore		Mario De Pascale
ALLEGATI N.	3	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 328.000,00	Contributi ad enti pubblici per servizi non sanitari	3B020323	2020

Eseguibile a norma di Legge dal 21 GEN. 2020

Pubblicato a norma di Legge il 21 GEN. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il 21 GEN. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

21 GEN. 2020

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera DG n. 150 del 31.05.2018 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

Premesso che con le Delibere ISPRO 115/2018 e 140/2018 sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra ISPRO e CNR – Istituto di Fisiologia Clinica, rispettivamente per il funzionamento dei CRL di Pisa “Oncogenomica” e di Siena “Trasduzione del segnale” a seguito della citata Legge RT n.74/2017;

Acquisite:

1. la richiesta di rinnovo delle Convenzioni in essere tra ISPRO e CNR – Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa con nota prot. 0007765/2019 del CNR;
2. la disponibilità di ISPRO a rinnovare tali Convenzioni per un anno come da comunicazione al CNR con nota del DG prot. ISPRO 3352 del 21/11/2019 con la quale ISPRO “*si impegna alla sottoscrizione dell'atto di proroga delle convenzioni esistenti della durata di un anno dal 01.01.2020 al 31.12.2020 confermando anche per il prossimo esercizio la quota annuale di € 180.000,00 per la CRL di Pisa e 148.000,00 per la CRL di Siena*” a valere del bilancio di esercizio 2020, aut. 56/2020;

Considerata l'opportunità di sottoscrivere congiuntamente uno schema di convenzione annuale per ciascuno dei CRL in oggetto a valere per l'anno 2020.

Visti gli schemi di Convenzione tra ISPRO e CNR – Istituto di Fisiologia Clinica per il funzionamento del CRL “oncogenomica” allegato alla presente sotto la lettera “A” e del CRL “Trasduzione del segnale” allegato alla presente sotto la lettera “B”;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Approvare gli schemi di convenzione tra ISPRO e CNR Istituto di Fisiologia Clinica per per il funzionamento del CRL si Pisa “Oncogenomica” e di Siena “Trasduzione del segnale” allegati rispettivamente sotto la lettera “A” e sotto la lettera “B” alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di prendere atto che ISPRO corrisponderà al CNR di Siena la somma di euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00) e al CNR di Pisa la somma di € 180.000,00 (centoottantamila/00) da imputare sul conto economico 3B020323 (Contributi ad enti pubblici per servizi non sanitari) a valere del bilancio di esercizio 2020 aut. 56/2020 rispettivamente ai CDC 314 e 315;
3. Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge RT 40/2005, immediatamente eseguibile per consentire la prosecuzione delle attività;
4. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato A	Schema di Convenzione CRL "Oncogenomica"	pag. 5
Allegato B	Schema di Convenzione CRL "Trasduzione del segnale"	pag. 4
	Atto di nomina a responsabile del trattamento tati	pag. 11

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Core Research Laboratory ISPRO;

S.C. Attività Tecnico Amministrative ISPRO;

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti ISPRO;

Supporto Area Ricerca ISPRO

CNR – Istituto fisiologia Clinica Pisa – direzione protocollo.ifc@pec.cnr.it

CONVENZIONE TRA L' ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E L'ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR DI PISA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA "TRASDUZIONE DEL SEGNALE" DEL CORE RESEARCH LABORATORY (CRL)

TRA

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (P. IVA 05872050488; C.F. 94158910482), di seguito indicato anche come ISPRO, con sede in Firenze, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, legalmente rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, nato a S. Giovanni V.^{no} il 06/08/1954, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Generale dell'Istituto medesimo;

E

L'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (P. IVA 00125720508 e C.F. 80054330586), di seguito IFC CNR, con sede in Pisa, Via Moruzzi n. 1, legalmente rappresentato dal Dott. Giorgio Iervasi, nato il 30 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in veste di Direttore dell'Istituto, in virtù dei poteri a lui conferiti;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 140 del 18/05/2018 questo Istituto ha approvato l'accordo di collaborazione con il CNR di Pisa per il funzionamento dell'Unità di ricerca "Trasduzione del segnale" del Core Reseach Laboratory;
- l'art. 10 comma 2 dell'accordo prevede, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati la possibilità di rinnovo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 Il presente accordo sarà disciplinato e condotto, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dalle disposizioni contenute nella convenzione di cui sopra, nel rispetto:

- della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

ART. 3 - Per il funzionamento delle attività di "Trasduzione del Segnale" della S.C. CRL di ISPRO IFC CNR metterà a disposizione le proprie risorse per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Studio dei meccanismi molecolari che regolano la crescita e la trasformazione cellulare, mediati da proteine chinasi attivate da mitogeni (MAPK), che include ma non si esaurisce nello

a1. studio sul ruolo di ERK8/MAPK15 nel metabolismo cellulare e mitocondriale;

a2. studio sul ruolo di ERK8/MAPK15 nella trascrizione di specifici geni eucariotici.

b) valutazione dell'efficacia e tossicità di nuovi farmaci antitumorali che include ma non si esaurisce nello studio di nanoparticelle multifunzionali per la terapia del cancro.

ART. 4 Per lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento delle attività di ricerca in "Trasduzione del segnale" in collaborazione con IFC CNR, ISPRO si impegna a corrispondere l'importo omnicomprendivo di **euro 148.000,00** (centoquarantottomila/00).

Il pagamento della sopra menzionata somma verrà disposto mediante versamento sul C/C bancario n. 218150 intestato a Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi e pagamenti giornalieri c/o Banca Nazionale del Lavoro, ABI 1005, CAB 03392 IBAN: IT75N0100503392000000218150 BIC/SWIFT: BNLITRR con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo previsto per l'anno 2020 pari ad **€ 74.000,00** entro 30 giorni dal ricevimento della Nota di Addebito da emettere alla stipula della presente convenzione, IFC CNR dovrà inviare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività dopo i primi sei mesi dall'avvio della convenzione.

- il restante 50% dell'importo previsto per l'anno 2020 pari ad **€ 74.000,00** a seguito di invio di relativa Nota di Addebito da parte del CNR previa verifica dello stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 3. Entro il 31/12/2020 IFC CNR dovrà produrre comunque una relazione conclusiva delle attività svolte a seguito dell'accordo convenzionale che sarà validata dal Direttore della SC Core Research Laboratory.

ART. 5 IFO CNR individua quale Referente delle attività di cui all'art. 3 il Dott. Mario Chiariello.

ISPRO individua quale Referente per la verifica delle attività oggetto della convenzione il Dr. Rosario Notaro della SC Core Research Laboratory di ISPRO;

ART. 6 ISPRO e IFC CNR risponderanno ai sensi di legge ciascuna per le rispettive responsabilità dei danni eventualmente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività, professionali e non, di cui alla presente convenzione.

ART. 7 IFC CNR, in relazione all'attività svolta nelle proprie strutture, ai sensi della presente convenzione, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri.

ART.8 Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia", di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al punto precedente del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

ART. 9 Le Parti s'impegnano a trattare eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 a non utilizzare tali dati per finalità ulteriori rispetto quelle di cui al presente atto. A tale fine, le Parti garantiscono che, ove necessario, forniranno agli interessati la necessaria informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed otterranno il relativo consenso al trattamento dei dati.

Responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

IFC CNR individua responsabile del trattamento dei dati il Dott. Giorgio Iervasi e si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale

ART. 10 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e scadenza il 31 Dicembre 2020.

ISPRO, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, dei risultati raggiunti in relazione in relazione agli obiettivi prefissati e della permanenza delle motivazioni del rapporto convenzionale, può chiedere all'IFC CNR la disponibilità al rinnovo della presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla stessa almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Le Parti si riservano di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per il recesso, con PEC.

ART. 11 Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività previste in convenzione.

In caso d'inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione la risoluzione sarà disciplinata dagli art.1453 e ss del C.C.

La risoluzione non comporterà alcun diritto di parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto sarà proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati.

ART. 12 Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. lg.vo 104/20140 e s.m.i., salvo l'impiego delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 13 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica - ISPRO
Il Direttore Generale**

Prof. Gianni Amunni

**CNR Istituto di Fisiologia Clinica
Il Direttore**

Dr. Giorgio Iervasi

CONVENZIONE OPERATIVA TRA ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E CNR ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA DI PISA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA IN "ONCOGENOMICA" AFFERENTE ALLA S.C. CORE RESEARCH LABORATORY (CRL)

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (P. IVA 05872050488; C.F. 94158910482), di seguito indicato anche come ISPRO, con sede in Firenze, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, legalmente rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, nato a S. Giovanni V.^{no} il 06/08/1954, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Generale dell'Istituto medesimo;

E

L'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (P. IVA 00125720508 e C.F. 80054330586), di seguito IFC CNR, con sede in Pisa, Via Moruzzi n. 1, legalmente rappresentato dal Dr. Giorgio Iervasi, nato il 30 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in veste di Direttore dell'Istituto, in virtù dei poteri a lui conferiti;

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 115 del 24/04/2018 questo Istituto ha approvato l'accordo di collaborazione con il CNR di Siena per il funzionamento dell'Unità di ricerca "Oncogenomica" del Core Research Laboratory;
- l'art. 11 comma 2 dell'accordo prevede, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati la possibilità di rinnovo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 Il presente accordo sarà disciplinato e condotto, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dalle disposizioni contenute nella convenzione di cui sopra, nel rispetto:

- della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in

attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

ART. 3 per il funzionamento delle attività di ricerca in Oncogenomica della S.C. CRL di ISPRO, l'IFC CNR metterà a disposizione le proprie risorse per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Studio dei meccanismi che nel melanoma regolano la crescita e la trasformazione cellulare e sono mediati dalle proteine wild type e mutate della famiglia BRAF. Con lo scopo ultimo di potenziare l'efficacia dei BRAF inibitori, questo studio include ma non si esaurisce in:

- a1. approfondire la regolazione post-trascrizionale di BRAFV600E-X1 mRNA e le sue funzioni coding-independent;
- a2. proseguire nell'individuazione di nuovi interattori funzionali di BRAFV600E;
- a3. approfondire la caratterizzazione degli effettori coding e non-coding di BRAFV600E.

b) Sviluppo di una strategia innovativa per aumentare la selettività del delivery dei farmaci.

ART. 4 Il CNR assicura il necessario supporto operativo in ottemperanza delle disposizioni contenute nel presente atto convenzionale.

ART. 5 Eventuali nuove attrezzature potranno essere acquistate direttamente da ISPRO da questi inventariate. In questo caso ISPRO si impegna a stipulare un contratto per il comodato d'uso gratuito con IFC per le attrezzature di cui al comma precedente che verranno utilizzate per il funzionamento della SC CRL presso l'IFC CNR Pisa.

ART. 6. Per lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento delle attività di ricerca in "Oncogenomica" in collaborazione con IFC CNR, ISPRO si impegna a corrispondere l'importo omnicomprensivo di **euro 180.000,00** (centottoantamila/00).

Il pagamento della sopra menzionata somma verrà disposto mediante versamento sul C/C bancario n. 218150 intestato a Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi e pagamenti giornalieri c/o Banca

Nazionale del Lavoro, ABI 1005, CAB 03392 IBAN: IT75N0100503392000000218150 BIC/SWIFT: BNLIITRR con le seguenti modalità:

- il 50% a titolo di acconto dell'importo previsto per l'anno 2020 pari ad € 90.000,00 entro 30 giorni dal ricevimento della Nota di Addebito da emettere alla stipula della presente convenzione, IFC CNR dovrà inviare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività dopo i primi sei mesi dall'avvio della convenzione.

- il restante 50% dell'importo previsto per l'anno 2020 pari ad € 90.000,00 a seguito di invio di relativa Nota di Addebito da parte del CNR previa verifica dello stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 3. Entro il 31/12/2020 IFC CNR dovrà produrre comunque una relazione conclusiva delle attività svolte a seguito dell'accordo convenzionale che sarà validata dal Direttore della SC Core Research Laboratory.

ART. 7 IFC CNR individua quale Referente delle attività di cui all'art. 3 la Dott.ssa Laura Polisenò.

ISPRO individua quale Referente per la verifica delle attività oggetto della convenzione il Dr. Rosario Notaro della SC Core Research Laboratory di ISPRO;

ART. 8 ISPRO e IFC CNR risponderanno ai sensi di legge ciascuna per le rispettive responsabilità dei danni eventualmente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività, professionali e non, di cui alla presente convenzione.

ART. 9 IFC CNR, in relazione all'attività svolta nelle proprie strutture, ai sensi della presente convenzione, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri.

ART.10 Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia", di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al punto precedente del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

ART. 11 Le Parti s'impegnano a trattare eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 a non utilizzare tali dati per finalità ulteriori rispetto quelle di cui al presente atto. A tale fine, le Parti garantiscono che, ove necessario, forniranno agli interessati la necessaria informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed otterranno il relativo consenso al trattamento dei dati.

Responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica IFC CNR individua responsabile del trattamento dei dati il Dott. Giorgio Iervasi e si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e scadenza il 31 dicembre 2020. ISPRO, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, dei risultati raggiunti in relazione in relazione agli obiettivi prefissati e della permanenza delle motivazioni del rapporto convenzionale, può chiedere all'IFC CNR la disponibilità al rinnovo della presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla stessa almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Le Parti si riservano di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per il recesso, con PEC.

ART. 13 Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività previste in convenzione.

In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione la risoluzione sarà disciplinata dagli art.1453 e ss del C.C.

La risoluzione non comporterà alcun diritto di parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto sarà proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati.

ART. 14 Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. lg.vo 104/20140 e s.m.i., salvo l'impiego delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ART. 15 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Istituto per lo Studio, La Prevenzione
e la Rete Oncologica (ISPRO)
Il Direttore Generale**

Dr. Gianni Amunni

**CNR Istituto di Fisiologia Clinica
Il Direttore**

Dr. Giorgio Iervasi





ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Il Direttore Generale

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, partita IVA n. 05872050488, codice fiscale 94158910482, con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze, nella persona del Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Istituto",

E

IFC CNR, in persona del Legale Rappresentante Dott. Giorgio Iervasi codice fiscale _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'IFC CNR sito in Pisa Via Moruzzi, 1 - Partita IVA 00125720508 - Codice fiscale 80054330586, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- Part. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- Part. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a IFC CNR un rapporto di collaborazione avente ad oggetto l'attività di collaborazione per il funzionamento dell'attività di ricerca "Trasduzione del segnale" e "Oncogenomica" del Core Research Laboratory di ISPRO come da convenzione sottoscritta tra le Parti e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'Istituto;

Pagina 1 di 11

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro

Sede legale:
ISPRO Via Cosimo il Vecchio 2 • 50139 Firenze
Tel. 055 32697830 Fax 055 32697984

www.ispro.toscana.it
direzione.generale@ispro.toscana.it

Ente Servizio Sanitario della Toscana
(L.R. Toscana n. 74 del 14.12.2017)
C.F. 94158910482 P. Iva 05872050488



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Il Direttore Generale

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento anche alla luce di quanto previsto dalla Legge regionale Toscana N. 74/2017;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Istituto, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), PIFC CNR RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Istituto e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle attività di:

- Studio dei meccanismi che nel melanoma regolano la crescita e la trasformazione cellulare e sono mediati dalle proteine wild type e mutate della famiglia BRAF.
- Sviluppo di una strategia innovativa per aumentare la selettività del delivery dei farmaci
- Studio dei meccanismi molecolari che regolano la crescita e la trasformazione cellulare, mediati da proteine chinasi attivate da mitogeni (MAPK)
- valutazione dell'efficacia e tossicità di nuovi farmaci antitumorali

affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui ai citati rapporti di collaborazione.



Il Direttore Generale

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- I DATI DEI SINGOLI RICERCATORI O OPERATORI INVOLTI
- NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili (categorie particolari di dati), il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione o comunque acquisiti.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle specificate nel presente atto.



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Il Direttore Generale

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione nonché di eventuali modifiche o integrazioni alla stessa, e salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità dalla sua sottoscrizione, dalla quale decorrono tutti gli obblighi posti a carico del Responsabile del trattamento ai sensi della presente nomina medesima, fermi restando gli obblighi e responsabilità di cui alla precedente nomina ex art. 29 D.lgs 196/2003, fino alla data di cessazione degli effetti del medesimo contratto per qualsivoglia causa, momento a partire dal quale anche la presente nomina si intenderà aver cessato i propri effetti.

Il Titolare dispone altresì della facoltà di revoca della presente nomina.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.



Il Direttore Generale

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati



Il Direttore Generale

Il Responsabile si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al



Il Direttore Generale

minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

Pagina 7 di 11

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro



Il Direttore Generale

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Il Direttore Generale

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle



Il Direttore Generale

informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni



ISPRO

istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Il Direttore Generale

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 circa il termine di efficacia della presente nomina, il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, dalla violazione delle pattuizioni contenute nel presente atto o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

p. Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

p. IFC CNR
Il Direttore
Dr. Giorgio Iervasi